



SENTENZA N. 93/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Rossella Cassaneti in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **74500/PM** del registro di segreteria, depositato in data 17/10/2024 da (omissis) (C.F.(omissis) rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Pino (p.e.c.: patriziapino@ordineavvocatiroma.org), giusta procura speciale in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma al Viale Mazzini n. 120, contro Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria per il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico tenendo conto dei miglioramenti economici maturati nel periodo 2011/2014 durante la vigenza del c.d. "blocco retributivo" di cui ai commi 1 e 21 dell'art. 9, d.l. 31/5/2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 30/7/2010, n. 122;

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 7 marzo 2025 l'Avv. Vincenza Baldassarre (presente per delega orale del patrono costituito per il

ricorrente) ed il Dott. Giovanni Salvati per il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che si sono entrambi riportati alle rispettive difese insistendo nelle relative conclusioni;

RITENUTO IN FATTO

Con il ricorso , ex assistente capo del Corpo di Polizia Penitenziaria cessato dal servizio per riforma in data 6/6/2013 (come da verbale della C.M.O. di Bari n. 2013653 del 3/6/2013), ha chiesto la rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento mediante valorizzazione degli emolumenti pensionabili (in particolare dell'assegno funzionale), derivanti dalle progressioni stipendiali automatiche, in relazione alle classi e agli scatti che sarebbero maturati nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014 di cd. blocco degli incrementi retributivi, per effetto dell'art. 9 commi 1 e 21 del D.L. n. 78/2010. Il ricorrente, quindi, è cessato dal ridetto servizio -per transitare nei ruoli civili della medesima Amministrazione- nel periodo in cui ha trovato applicazione il blocco del cosiddetto "tetto salariale" e dei meccanismi o automatismi di adeguamento retributivo, di progressione stipendiale e alle promozioni conseguiti nel predetto arco temporale, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto legge 31 maggio 2010, nr. 78, successivamente convertito nella legge 30 luglio 2010 nr. 122 (in particolare l'art. 8, co. 1-bis introdotto dalla legge di conversione) nei confronti del personale non contrattualizzato, di cui all'art. 3, del D.L.vo n. 165/2001; il (omissis) ciò premesso, ha chiesto accertarsi e

dichiararsi il suo diritto alla “riliquidazione del trattamento economico e pensionistico, con decorrenza 1° gennaio 2015, tenendo conto delle progressioni di carriera maturate nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2014 (nel caso di specie conseguimento del primo assegno di funzione maturato anno 2011), con conseguente condanna dei resistenti alla corresponsione in favore del ricorrente delle differenze dei relativi ratei maturati e non percepiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge., maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria come per legge sino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.

Secondo l’ampia ed articolata prospettazione della difesa del ricorrente la disciplina giuridica di riferimento non si sottrarrebbe ai motivi di censura svolti in ordine alle violazioni dei principi costituzionali di uguaglianza e di ragionevolezza, di sufficienza e di adeguatezza della retribuzione e della prestazione pensionistica, di proporzionalità tra retribuzione e pensione i quali devono ispirare l’intervento del legislatore in materia risultando, quindi, in contrasto con gli artt. 3, 23, 36, comma 1, 38, comma 2, 53 della Costituzione, richiamando numerosa ed adesiva giurisprudenza costituzionale. La subordinata istanza, rispetto alla surriportata domanda di accoglimento nel merito della pretesa attorea, è nel senso di sollevare apposita questione di legittimità costituzionale della normativa sopra richiamata.

L’Amministrazione convenuta (Ministero della Giustizia – Dipartimento

dell'Amministrazione Penitenziaria) si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto *“per il periodo dal 2011 al 2014 vi è una espressa previsione di legge, art. 9 D. L. 78/2010 convertito in L. 122/2010 e D.P.R. 122/2013, non abrogata da disposizioni successive, che blocca gli automatismi di progressione stipendiale e di carriera maturati nell’arco temporale 01.01.2011 - 31.12.2014. Ne discende che gli effetti prodotti, peraltro prorogati al 31.12.2015 dalla legge di stabilità 2015 L. 190/2014 art. 1 comma 256, restano fermi e che l’Amministrazione non può riliquidare il trattamento per sbarramento di legge”*; nell'allegata memoria a difesa, l'Amministrazione resistente ha richiamato a sostegno delle proprie deduzioni la sentenza n. 178/2015 della Corte Costituzionale.

Con nota difensiva integrativa pervenuta il 6/3/2025 parte ricorrente, richiamando giurisprudenza amministrativa e costituzionale al fine di invocare *“una lettura costituzionalmente orientata della normativa sul blocco retributivo, soprattutto in relazione ai suoi effetti sui trattamenti pensionistici del personale collocato in quiescenza durante il periodo di vigenza del blocco stesso”*, si è riportata integralmente alle conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo. Il giudizio è quindi passato in decisione, mediante pubblicazione in data odierna del dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La questione oggetto di causa riguarda la pretesa del ricorrente, ex assistente capo del Corpo di Polizia Penitenziaria, titolare di pensione con decorrenza 6/6/2013, di ottenere il riconoscimento del

diritto alla riliquidazione dei trattamenti economico e pensionistico tenendo conto dei miglioramenti economici maturati durante la vigenza del c.d. “blocco retributivo” di cui ai commi 1 e 21 dell’art. 9, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 30 luglio 2010, n. 122.

La pretesa attorea, sulla quale si insiste nella nota difensiva integrativa pervenuta il giorno antecedente l’udienza con argomentazioni generiche tratte da giurisprudenza del G.A. e da decisioni della Corte Costituzionale, è già stata recisamente smentita, con riferimento a fattispecie analoga in cui il ricorrente era assistito dal medesimo Difensore incaricato da , con sentenza n. 190/2024 della Sez. II d’Appello (che ha confermato la pronuncia di rigetto n. 12/2021 della Sez. Giur. Molise), nella quale si fa *“rinvio al condiviso percorso argomentativo contenuto nelle decisioni assunte da questa Sezione in relazione a vicende sovrapponibili a quella in esame, involgenti la problematica dei riflessi, sui trattamenti di pensione del personale non contrattualizzato, del blocco delle retribuzioni di cui all’art. 9, comma 21, del d.l. 78/2010”*. Premesso tale rinvio, il giudice d’appello di questa Corte ha chiaramente ribadito, richiamato il contenuto delle disposizioni di riferimento [commi 1 e 21 dell’art. 9 del d.l. n.78/2010, conv. nella l. n.122/2010, come modificati con estensione agli anni 2014 e 2015 dall’art.1, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 122/2013 e dall’art.1, comma 256, della l. n. 190/2014], che *“Il chiaro tenore letterale delle disposizioni sopra riportate esclude la possibilità di valorizzare, a fini pensionistici, gli incrementi*

retributivi automatici maturati durante il periodo del blocco perché mai entrati nella base retributiva e contributiva degli interessati, con conseguente impossibilità di inserimento nella corrispondente base pensionabile ex art. 53 del d.P.R. 1092/1973 e art.1866 del d.lgs. n. 66/2010". Richiamando altresì le pronunce della Corte Costituzionale specificamente riferite alle disposizioni normative censurate in gravame (n. 200/2018, n. 310/2013 e n. 167/2020) -e non quelle del medesimo Giudice delle Leggi, citate dalla parte ricorrente, riguardanti problematiche diverse- la Sez. II d'Appello ha ricordato che i vari sospetti d'illegittimità costituzionale delle disposizioni in parola, sono state tutte dichiarate non fondate, in particolare con l'ultima delle ridette decisioni della C. Cost. (n. 167/2020), "in riferimento agli artt. 2, 3, 36, 38, 53 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e reso esecutivo con legge 5 agosto 1955, n. 848". Circa i profili di illegittimità per violazione degli artt. 36 e 38 Cost. delle impugnate disposizioni -ha conclusivamente osservato la Sez. II d'Appello nella sentenza n. 190/2024- "la Corte costituzionale ha ancora una volta ribadito che il principio di proporzionalità ed adeguatezza dei trattamenti di quiescenza non significa automatica ed integrale coincidenza tra ammontare della pensione e retribuzione essendo rimessa alla discrezionalità del legislatore e che 'la mancanza di forme di recupero e l'effetto di cosiddetto <trascinamento> nel tempo delle misure di blocco e sterilizzazione costituiscono -in difetto di specifiche

disposizioni di segno contrario- conseguenze di tale scelta discrezionale e non irragionevole del legislatore'".

Le chiare statuizioni della richiamata, recentissima, pronuncia della Sez. II d'Appello, del resto, si pone nel solco -come da essa stessa evidenziato- di giurisprudenza contabile ormai consolidata, da almeno un quinquennio, sull'argomento.

Pertanto, al rigetto del ricorso segue la condanna di parte ricorrente, soccombente, alla rifusione delle spese di lite al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, nell'importo onnicomprensivo di € 750,00.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Monocratico consigliere Rossella Cassaneti, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra deduzione, eccezione e domanda, RESPINGE il ricorso in epigrafe e CONDANNA parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate nell'importo onnicomprensivo di € 750,00, al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 7 marzo 2025.

IL GIUDICE MONOCRATICO

(Rossella Cassaneti)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 10.03.2025

Il Direttore della segreteria (Maurizio Lanzilli)